

Fare memoria del genocidio degli armeni

di *Elisa Ceccarelli*

Dallo scorso anno questa rivista ha deciso di dedicare una speciale attenzione al ricordo dell'introduzione, nell'autunno 1938, delle leggi fasciste "per la difesa della razza italiana", ignobile tentativo di "legittimare" la discriminazione e la segregazione di milioni di persone per il solo fatto di essere parte del popolo ebraico. Questa linea di violenza ha portato alla *Shoah* come estrema conseguenza.

Per questo abbiamo voluto sottolineare l'aspetto di *infamia* che il diritto può assumere, evidente in quella stagione, ma che può costituire un pericolo in ogni tempo.

Abbiamo dedicato un'attenzione particolare al crudele trattamento riservato dalle leggi razziste ai bambini e ai ragazzi. Nel n. 2/2018 la testimonianza della Senatrice Liliana Segre sui terribili avvenimenti che hanno segnato la sua infanzia e adolescenza, ci ha fatto capire quanto abbia pesato sulla discriminazione "per nascita" l'indifferenza da parte di chi non ha saputo "vedere" e opporsi. Il contributo dello storico Bruno Maida, nel n. 3/2018, ci ha consentito di conoscere meglio quale fosse la condizione dell'infanzia ebraica nella legislazione fascista.

Qui vogliamo fare memoria del genocidio degli armeni, avvenuto in Turchia durante la Prima guerra mondiale. I fatti concernenti la deportazione dalle terre dell'impero ottomano, in cui da secoli vivevano, e l'eliminazione di un milione e mezzo di uomini, donne, vecchi e bambini di etnia armena e di religione cristiana, non sono contestati. Quanto alla definizione dei crimini

come genocidio¹, ad essa si oppone sino ad ora il governo turco, che reprime ogni manifestazione di pensiero dissidente².

Il consenso generale, basato sul riconoscimento politico internazionale e su un ampio accordo scientifico tra gli storici, permette di considerare quello degli armeni come il primo dei genocidi perpetrati nel XX secolo, come si è espresso Papa Francesco, durante la visita dell'aprile 2015 in Armenia, citando una dichiarazione del 2001 del suo predecessore³.

Dopo l'iniziale silenzio sullo sterminio, nell'ambito dei crimini perpetrati durante la Prima guerra mondiale, la storiografia ha dato un contributo crescente alla definizione della questione armena. Uno storico italiano che ha ricostruito il processo che portò al genocidio partendo dagli interventi di "pulizia etnica" attuati alla fine dell'800 in Anatolia dal governo turco, osserva che "la crescente attenzione e lo studio più sistematico della distruzione degli ebrei da parte del nazismo spinse a vedere nel genocidio armeno una sorta di archetipo e di preparazione storica della *Shoah*, di cui era colpevole, sembrava non a caso, quella Germania che già si era distinta come alleata dell'impero ottomano nella liquidazione degli armeni"⁴.

Per quanto resa meno evidente dalla soverchiante presenza della guerra, anche nel genocidio armeno ha avuto spazio *l'infamia del diritto*. Quando erano già in corso le deportazioni delle popolazioni, nel maggio 1915 su richiesta del ministro degli interni, venne promulgata la "legge temporanea di deportazione" seguita, nel giugno dello stesso anno, dalla "legge temporanea di espropriazione e confisca" delle terre e dei beni dei deportati. La legislazione speciale doveva servire a "legittimare" l'emissione e l'esecuzione dei "proclami" e degli "ordini" di deportazione attraverso la catena di comando delle autorità locali e dei funzionari del governo.

Nel contributo che segue, la tragedia dei bambini travolti dallo sterminio del loro popolo viene ricordata con particolare emozione dal figlio di uno di quei bambini.

1. La Convenzione per la prevenzione e repressione dei crimini di genocidio del 1948 lo definisce come "l'immediata distruzione" di un popolo o nazione, e più in generale come "un piano coordinato finalizzato a distruggere i presupposti fondamentali (istituzioni politiche e sociali, cultura, lingua, salute, libertà, dignità) per la vita di un gruppo con l'obiettivo di annientarlo". Diventa crimine internazionale con gli Statuti dei tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia (1993) e per il Ruanda (1994) e poi con lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998).

2. Lo scrittore turco Orhan Pamuk, premio Nobel per la letteratura nel 2006, è stato condannato da una Corte turca per aver riconosciuto il genocidio armeno.

3. Il genocidio armeno è stato riconosciuto, a partire dal 1965, da 29 Stati del mondo tra cui l'Italia.

In alcuni (es. Francia, Svizzera) il negazionismo dei genocidi viene punito come reato. In Italia costituisce aggravante del reato di istigazione all'odio razziale (cfr. art. 604 bis Cod. Pen. introdotto con D.L.vo n. 21/2018).

4. M. Flores, *Il genocidio degli armeni*, il Mulino, Bologna 2015, p. 264.

Il paragone con quanto accade oggi, con la condizione dei bambini migranti, respinti ai confini dell'Europa e nelle acque del Mediterraneo, sollecita inquietanti riflessioni su orientamenti ed umori che attraversano la nostra società.

Il richiamo forte alla necessità di una “memoria attiva” ci induce a non dimenticare che il “grande male” può essere contrastato dai “giusti” che non dimenticano mai di tenere viva l'attenzione e la responsabilità per quanto sta accadendo accanto a loro.